

# AGRICOLTURA

**I NOSTRI SERVIZI  
IL VOSTRO FUTURO**



*Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive*  
**DELLA PROVINCIA DI SASSARI**



**- GUIDA PER LE IMPRESE AGRICOLE -**

*La presente pubblicazione ha esclusivamente carattere informativo/divulgativo e non sostituisce in alcun modo la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.*

## ***INDICE***

Premessa	pag. 4
Il Consorzio di Difesa	pag. 4
I destinatari	pag. 5
L'accesso al contributo assicurativo	pag. 5
L'assicurazione agricola agevolata	pag. 6
Il contributo pubblico	pag. 8
Le coperture offerte dal Consorzio di Difesa	pag. 13
L'offerta assicurativa	pag. 13
- Comparto vitivinicolo	pag. 15
- Comparto olivicolo	pag. 15
- Comparto frutticolo (non agrumi)	pag. 16
- Comparto orticolo (colture estive)	pag. 16
- Comparto orticolo (colture invernali)	pag. 17
- Comparto frutticolo (agrumi)	pag. 17
- Comparto cerealicolo-foraggero (colture estive)	pag. 18
- Comparto cerealicolo-foraggero (colture invernali)	pag. 18
- Comparto ortoflorovivalistico	pag. 19
- Comparto zootecnico	pag. 19
Alcune definizioni contrattuali	pag. 22
Doveri dell'assicurato in caso di danno (Colture)	pag. 23
Doveri dell'assicurato in caso di danno (Zootecnia)	pag. 26
I nostri recapiti	pag. 27

## ***PREMESSA***

La gestione di un'azienda agricola è a tutti gli effetti un'attività imprenditoriale, quindi soggetta ai rischi legati all'attività d'impresa. A differenza delle altre imprese, però, l'attività agricola si svolge prevalentemente a cielo aperto. Di conseguenza, oltre ai normali rischi d'impresa, l'agricoltore deve tenere conto anche i rischi legati all'ambiente esterno.

Il presente opuscolo rappresenta un semplice strumento di informazione e consultazione per conoscere i servizi offerti del Consorzio di Difesa di Sassari a tutela del reddito delle imprese agricole.

Abbiamo cercato di fornire al lettore, in modo semplice ma dettagliato, la possibilità di individuare le opportunità offerte dallo strumento dell'assicurazione agricola agevolata, per il tramite del Consorzio di Difesa di Sassari, in relazione all'ordinamento produttivo dell'azienda condotta.

## ***IL CONSORZIO DI DIFESA***

Il Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive della Provincia di Sassari è un Consorzio di produttori agricoli. Costituito con atto pubblico in data 03 Agosto 1972, è stato riconosciuto idoneo ad attuare la difesa passiva, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 25 Maggio 1970 n. 364, con Decreto del Ministero dell'Agricoltura del 07 Luglio 1975 n. 1470. Con Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna 24 Ottobre 2005 n. 152, ha ottenuto il riconoscimento di persona giuridica di diritto privato.

Da oltre 40 anni il Consorzio si impegna a garantire la difesa del reddito agricolo dai rischi legati alle condizioni climatiche avverse, dalle malattie del bestiame e da altri eventi calamitosi che non possono essere gestiti dall'azione imprenditoriale degli agricoltori. Ciò avviene attraverso lo strumento della difesa passiva (assicurazione agricola agevolata). Grazie al contributo pubblico destinato all'abbattimento dei costi assicurativi, l'imprenditore agricolo che decide di sottoscrivere una copertura assicurativa attraverso il Consorzio di Difesa di Sassari, riesce, con un minimo investimento economico, a tutelare il proprio reddito dai rischi ambientali.

In questi ultimi anni in relazione alle molteplici richieste del mondo agricolo, il Consorzio ha esteso le coperture assicurative a tutto il comparto agro-zootecnico per tutti gli eventi avversi, climatici e non, per i

quali è previsto il contributo pubblico.

Al fine di dare la più ampia diffusione allo strumento dell'assicurazione agricola agevolata, il Consorzio di Difesa di Sassari opera in sinergia con le Organizzazioni Professionali Agricole, con gli Enti strumentali della Regione e con le Istituzioni Pubbliche.

### ***I DESTINATARI***

L'assicurazione agricola agevolata è riservata agli imprenditori agricoli aventi i seguenti requisiti:

- Titolari di Partita IVA in agricoltura.
- Regolarmente iscritti alla Camera di Commercio.
- Detentori di apposito Fascicolo aziendale (per le produzioni vegetali e per le strutture) e/o di Registro di stalla (per le produzioni zootecniche).

### ***L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ASSICURATIVO***

Per poter beneficiare del contributo pubblico è necessario:

1. Recarsi presso il proprio Centro di Assistenza Agricola (CAA) per costituire/aggiornare il Fascicolo aziendale verificando che i terreni da assicurare siano presenti nel Fascicolo stesso e che su tali superfici sia indicato il prodotto da assicurare.
2. Presentare, entro e non oltre il 15.05 di ogni anno, apposita richiesta di contributo come di seguito riportato:
  - ✓ Produzioni vitivinicole: Richiesta di sostegno per l'assicurazione dei raccolti di uva da vino, ai sensi dell'art. 103-uncies del Reg. (CE) n. 1234/2007.
  - ✓ Altre produzioni: Domanda Unica di Pagamento Reg. (CE) n. 73/2009 – Richiesta di sostegno specifico sotto forma di contributi per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante.
3. Sottoscrivere una polizza nell'ambito delle polizze stipulate dal Consorzio di Difesa con le diverse Compagnie di Assicurazione.

**N.B.: la mancanza di uno solo dei requisiti/adempimenti suindicati determina la perdita totale del diritto al contributo. In tal caso l'onere della polizza è a totale carico dell'assicurato.**

## **L'ASSICURAZIONE AGRICOLA AGEVOLATA**

L'assicurazione agevolata è un sistema di coperture assicurative a difesa dalle calamità naturali, dalle avversità atmosferiche e dalle malattie del bestiame riservato al settore agricolo che beneficia di contribuzione pubblica sotto forma di abbattimento del costo assicurativo.

Lo strumento dell'assicurazione agevolata rappresenta oggi la miglior forma di tutela del reddito da eventi avversi considerato che:

- Lo Stato deve elaborare per tempo regimi di aiuto che possano essere messi in pratica immediatamente in caso di emergenze, altrimenti la necessità di elaborare un sistema di compensazioni, di notificarlo e chiederne l'autorizzazione alla Commissione può far perdere tempo prezioso prima di poter aiutare le persone che ne hanno più bisogno.
- L'Ente pubblico, con questo sistema, ha la possibilità di predefinire un budget di spesa per i danni da eventi avversi indipendentemente dall'entità dei danni che tali eventi potrebbero causare.
- L'imprenditore agricolo beneficia di una valutazione del danno puntuale (sul proprio prodotto) e non determinata come media dei danni causati dall'evento avverso su un determinato territorio.
- L'imprenditore agricolo, in caso di danno, riceve in tempi rapidi un indennizzo che rispecchia il danno subito piuttosto che ricevere un forfait dopo diversi anni come accade per gli interventi compensativi.

Questi sono i principali motivi che hanno indotto l'U.E., l'Italia e la Regione Sardegna ad emanare apposite norme volte ad incentivare l'utilizzo dello strumento dell'assicurazione agricola agevolata. Di seguito si riportano alcuni richiami della legislazione sulla gestione dei rischi dal 2004 in poi.

Il **Regolamento (CE) n. 1857/2006** (art. 11 comma 8) stabilisce che, in merito agli interventi compensativi, "a decorrere dal 1° gennaio 2010 la compensazione offerta deve essere ridotta del 50%, salvo quando sia concessa ad agricoltori che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito legato alla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi". Ciò sta a significare che se un'azienda è sprovvista di copertura assicurativa contro gli eventi climatici avversi su almeno il 50% della produzione, in caso di evento avverso non assicurabile, l'eventuale

contributo ex post<sup>1</sup> determinato, a titolo di indennizzo, dovrà essere ridotto del 50%. È evidente la volontà della U.E. di ridurre l'entità degli interventi compensativi a vantaggio dello strumento assicurativo.

Il D. Lgs. 102/2004 (art. 5, comma 4) stabilisce che, in merito agli interventi compensativi (ex post), "sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata. Importante sottolineare che la norma non stabilisce l'esclusione per le produzioni assicurate bensì per quelle assicurabili ovvero per le produzioni inserite nel Piano Assicurativo Agricolo Nazionale predisposto annualmente dal Ministero per le Politiche Agricole.

Sempre lo stesso Decreto stabilisce che, "a decorrere dal 1° Gennaio 2005, il contributo pubblico è concesso esclusivamente per contratti assicurativi che prevedono per ciascun prodotto assicurato la copertura della produzione complessiva aziendale all'interno di uno stesso Comune." Ciò sta a significare che, per poter beneficiare del contributo, è necessario assicurare tutta la produzione (ad es. di frumento) ricadente in uno stesso Comune.

Nella gestione del rischio l'imprenditore attento ha due possibilità: assumersi in proprio la totalità dei rischi o trasferirli ad altri. Nel primo caso è evidente il risparmio economico per l'azienda ma l'elevato rischio di perdita della produzione, quindi del reddito, in caso di danno senza alcuna possibilità di recuperare quanto perso. Nel secondo caso il minimo investimento economico effettuato per il pagamento del premio è controbilanciato dalla certezza della tutela del reddito. La posizione dell'imprenditore di fronte al rischio è determinata dal cosiddetto "grado di avversione al rischio" ossia la propensione o meno ad affrontare il rischio. La vulnerabilità economica alla quale sono soggette le imprese agricole consiglierebbe sempre la scelta della seconda opzione.

Per quanto finora detto la convenienza a ricorrere all'assicurazione agricola agevolata può essere schematizzata nei seguenti punti:

- grazie al contributo pubblico, sono ridotti al minimo gli oneri assicurativi a carico dell'assicurato;
- l'equità e la rapidità dell'erogazione dei risarcimenti da parte delle Compagnie di Assicurazione rende lo strumento assicurativo più efficace dell'intervento compensativo;

---

<sup>1</sup> Si definisce contributo ex post l'indennizzo a fondo perduto erogato dalle PP.AA. a seguito di eventi calamitosi non assicurabili con polizze agevolate.

- a seguito dei numerosi stati di calamità naturale concessi in passato, la Pubblica Amministrazione non è più in grado di far fronte, con sufficienti risorse, ai danni subiti dalle imprese agricole;
- ai sensi della vigente normativa, la Pubblica Amministrazione non può più riconoscere interventi compensativi per prodotti e/o eventi ammessi all'assicurazione agricola agevolata.

Il ricorso ai servizi offerti dal Consorzio di Difesa di Sassari trova giustificazione nella professionalità e nella competenza in materia assicurativa maturata nel corso di 40 anni di attività ovvero:

- il Consorzio di Difesa di Sassari opera con le principali Compagnie di Assicurazione italiane;
- il Consorzio di Difesa di Sassari, grazie alla concentrazione della domanda dei propri associati, ottiene dal mercato assicurativo le migliori soluzioni ai minori costi;
- in questi ultimi anni, si è notevolmente ampliata la gamma dei prodotti assicurativi offerti e delle relative garanzie;
- il Consorzio di Difesa di Sassari anticipa, per conto dei propri associati, tutto l'importo dei premi dovuti alle Compagnie di Assicurazioni provvedendo successivamente a richiedere ai soci stessi la quota di loro competenza.

### ***IL CONTRIBUTO PUBBLICO***

Il contributo pubblico riconosciuto per le assicurazioni agevolate varia a seconda della tipologia di copertura assicurativa e, più precisamente, può arrivare:

- fino all'80% del costo assicurativo per le Calamità naturali<sup>2</sup>;
- fino al 50% del costo assicurativo per le Avversità atmosferiche<sup>3</sup> e per le Malattie del bestiame;
- fino al 100% per i Costi di smaltimento dei capi morti.

Le norme che disciplinano il sistema di contributi sull'assicurazione agricola agevolata sono le seguenti:

- **Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013** (2006/C 319/01).

---

<sup>2</sup> Per calamità naturali si intendono condizioni atmosferiche avverse che causino perdite superiori al 30% della produzione media annua di un agricoltore.

<sup>3</sup> Per avversità atmosferiche si intendono condizioni atmosferiche avverse che causino perdite alla produzione media annua di un agricoltore senza alcun limite minimo.



- **Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione** del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione dei prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001.
- **Regolamento n. 1234/2007 del Consiglio** del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).
- **Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio** del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune.
- **Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 102** – Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.
- **Decreto Legislativo 18 aprile 2008 n. 82** – Modifiche al Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 – Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.
- **Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali** concernente "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.
- **Delibera di G.R. 06 luglio 2010 n. 26/20** – (Aiuti per i danni alla produzione agricola). Aiuti per il pagamento di premi assicurativi.

L'intervento delle succitate norme sulle tipologie di prodotti assicurabili può essere così schematizzato:

<b>PRODUZIONI VITIVINICOLE</b>	
EVENTI ASSIMILABILI A CALAMITÀ NATURALI  <b>SOGLIA &gt; 30% (Contrib. Max 80%)</b>	ALTRI EVENTI CLIMATICI FITOPATIE E INFESTAZIONI PARASSITARIE  <b>SOGLIA &lt; 30% (Contrib. Max 50%)</b>
- OCM VINO (CONTRIBUTO FINO ALL'80% DEL PARAMETRO) - D. LGS. 102/04 (INTEGRAZIONE FINO ALL'80% DEL PARAMETRO) - D.G.R. 26/20 (INTEGRAZIONE FINO ALL'80% DEL TASSO)	- OCM VINO (CONTRIBUTO FINO AL 50% DEL PARAMETRO) - D. LGS. 102/04 (INTEGRAZIONE FINO AL 50% DEL PARAMETRO) - D.G.R. 26/20 (INTEGRAZIONE FINO AL 50% DEL TASSO)

<b>ALTRE PRODUZIONI VEGETALI</b>	
<p>EVENTI ASSIMILABILI A CALAMITÀ NATURALI</p> <p><b>SOGLIA &gt; 30% (Contrib. Max 80%)</b></p> <p>- ART. 68 REG. CE 73/2009 (CONTRIBUTO FINO AL 65% DEL PARAMETRO)</p> <p>- D. LGS. 102/04 (INTEGRAZIONE FINO ALL'80% DEL PARAMETRO)</p> <p>- D.G.R. 26/20 (INTEGRAZIONE FINO ALL'80% DEL TASSO)</p>	<p>ALTRI EVENTI CLIMATICI FITOPATIE E INFESTAZIONI PARASSITARIE)</p> <p><b>SOGLIA &lt; 30% (Contrib. Max 50%)</b></p> <p>- D. LGS. 102/04 (INTEGRAZIONE FINO AL 50% DEL PARAMETRO)</p> <p>- D.G.R. 26/20 (INTEGRAZIONE FINO AL 50% DEL TASSO)</p>

<b>STRUTTURE</b>	
<p>EVENTI ASSIMILABILI A CALAMITÀ NATURALI</p> <p><b>SOGLIA &gt; 30% (Contrib. Max 80%)</b></p> <p>- D. LGS. 102/04 (CONTRIBUTO FINO ALL'80% DEL PARAMETRO)</p> <p>- D.G.R. 26/20 (INTEGRAZIONE FINO ALL'80% DEL TASSO)</p>	<p>ALTRI EVENTI CLIMATICI</p> <p><b>SOGLIA &lt; 30% (Contrib. Max 50%)</b></p> <p>- D. LGS. 102/04 (CONTRIBUTO FINO AL 50% DEL PARAMETRO)</p> <p>- D.G.R. 26/20 (INTEGRAZIONE FINO AL 50% DEL TASSO)</p>

<b>ZOOTECNIA</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• MANCATO REDDITO</li> <li>• ABBATTIMENTO FORZOSO</li> </ul> <p><b>SOGLIA &gt; 30% (Contrib. Max 80%)</b></p> <p>- ART. 68 REG. CE 73/2009 (CONTRIBUTO FINO AL 65% DEL PARAMETRO)</p> <p>- D. LGS. 102/04 (INTEGRAZIONE FINO ALL'80% DEL PARAMETRO)</p> <p>- D.G.R. 26/20 (INTEGRAZIONE FINO ALL'80% DEL TASSO)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MANCATO REDDITO</li> <li>• ABBATTIMENTO FORZOSO</li> <li>• SMALTIMENTO CARCASSE</li> </ul> <p><b>SOGLIA &lt; 30% (Contrib. Max 50%)</b></p> <p>- D. LGS. 102/04 (CONTRIBUTO FINO AL 50% DEL PARAMETRO)</p> <p>- D.G.R. 26/20 (INTEGRAZIONE FINO AL 50% DEL TASSO – 100% PER LA GARANZ. COSTI DI SMALTIMENTO)</p>


Il meccanismo di funzionamento del sistema dell'assicurazione agevolata è il seguente:

- Per ciascuna Campagna assicurativa il Consorzio invita oltre 40 Compagnie a presentare la propria offerta assicurativa.
- Ricevute le offerte, il Consorzio provvede a valutarle ed apre la fase di contrattazione per ottenere le migliori condizioni possibili.
- Terminata la fase di contrattazione, il Consorzio stipula con ciascuna Compagnia apposita Polizza Convenzione vincolante tra le parti. La Convenzione è stipulata dal Consorzio "in nome e per conto" dei soci che si assicureranno. Ciò sta a significare che il socio assicurato è responsabile dell'intero premio dovuto alla Compagnia assicuratrice, oltre alle spese di gestione del Consorzio, salvo quanto sarà eventualmente erogato dagli Enti Pubblici.
- A questo punto si procede con l'apertura della fase assuntiva, periodo durante il quale i soci possono sottoscrivere le Richieste di Adesione.
- La Richiesta di Adesione rappresenta il documento riportante i seguenti dati: il socio assicurato, il prodotto assicurato, il valore assicurato, le garanzie prescelte, il premio dovuto. Il certificato viene redatto sulla base delle dichiarazioni rese dall'assicurato delle quali il medesimo è responsabile.
- Terminata la fase assuntiva si procede al conteggio dei premi che il Consorzio pagherà alla Compagnia, in nome e per conto dei soci assicurati. Successivamente, sulla base dei conteggi effettuati, il Consorzio paga alla Compagnia il 100% dei premi assicurativi.
- L'importo pagato dal Consorzio sarà da questo recuperato secondo la seguente modalità (es. polizze con contributo 80%).  
Premio agevolato - 20% pagato dal socio (quota non coperta da contributo pubblico).  
- 80% a carico del socio ma erogato dagli Enti Pubblici (AGEA, Ministero Politiche Agricole, Regione Sardegna).

Premio non agevolato + Quote consortili 100% a carico del socio.

**È importante sottolineare che il Consorzio di Difesa di Sassari rappresenta una delle poche realtà in Italia che non chiede agli assicurati di anticipare la quota di premio coperta da contributo pubblico.**

Volendo schematizzare il flusso dei pagamenti/incassi per le polizze agevolate, si ha la seguente situazione:



## **LE COPERTURE OFFERTE DAL CONSORZIO DI DIFESA**

Prima di entrare nel dettaglio delle produzioni assicurabili è indispensabile soffermarsi sulla descrizione delle garanzie così come stabilite dal Piano Assicurativo Agricolo Nazionale (D. Lgs. 102/2004 e s.m.i.). La manifestazione di danni derivante dagli eventi oggetto di assicurazione determina risarcibilità solamente se rispetta quanto descritto per i singoli eventi atmosferici di seguito riportati:

**ALLUVIONE:** calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

**COLPO DI SOLE:** incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

**ECCESSO DI NEVE:** precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

**ECCESSO DI PIOGGIA:** eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni prolungate eccedenti le medie del periodo che abbia causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

**GELO/BRINA:** abbassamento termico inferiore agli zero gradi centigradi, dovuto a presenza di masse d'aria fredda e/o congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili anche su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

**GRANDINE:** acqua congelata che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

**SBALZO TERMICO:** Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

**SICCITA':** straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti della siccità devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.

**VENTO FORTE:** fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (50 Km/h), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

**VENTO SALSO:** vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina che per sua intensità provoca danni al prodotto assicurato.

**VENTO SCIROCCALE:** movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Analizziamo ora gli elementi essenziali delle diverse produzioni assicurabili per le quali il Condifesa di Sassari offre tutela.

## Comparto vitivinicolo

### SCADENZARIO

Inizio assunzioni:	15.03 di ogni anno
Termine assunzioni:	31.05 di ogni anno
Presentazione domanda di contributo da parte dei soci al proprio Centro di Assistenza Agricola	15.05 dell'anno nel quale si intende assicurare
Invio flussi e documentazione ad AGEA:	15.06 di ogni anno
Pagamento premi alle Compagnie da parte del Condifesa:	01.09 di ogni anno
Pagamento quote soci:	01.09 di ogni anno
Erogazione contributi AGEA ai soci:	15.10 di ogni anno
Restituzione contributi AGEA dai soci al Condifesa	30.11 di ogni anno

### TIPO DI POLIZZA E GARANZIE

Polizza pluririschio: Grandine, Vento forte, Gelo/brina, Sbalzo termico, Colpo di sole, Siccità, Vento sciroccale, Alluvione, Eccesso di pioggia.

## Comparto olivicolo

### SCADENZARIO

Inizio assunzioni:	15.03 di ogni anno
Termine assunzioni:	30.06 di ogni anno
Presentazione domanda di contributo da parte dei soci al proprio Centro di Assistenza Agricola	15.05 dell'anno nel quale si intende assicurare
Invio flussi e documentazione ad AGEA:	30.11 di ogni anno
Pagamento premi alle Compagnie da parte del Condifesa:	15.11 di ogni anno
Pagamento quote soci:	20.11 di ogni anno
Erogazione contributi AGEA ai soci:	30.06 dell'anno successivo
Restituzione contributi AGEA dai soci al Condifesa	15.07 dell'anno successivo

### TIPO DI POLIZZA E GARANZIE

Polizza pluririschio: Grandine, Vento forte, Gelo/brina, Sbalzo termico, Colpo di sole, Siccità, Vento sciroccale, Alluvione, Eccesso di pioggia.

## Comparto frutticolo (non agrumi)

### SCADENZARIO

Inizio assunzioni:	15.03 di ogni anno
Termine assunzioni:	30.06 di ogni anno
Presentazione domanda di contributo da parte dei soci al proprio Centro di Assistenza Agricola	15.05 dell'anno nel quale si intende assicurare
Invio flussi e documentazione ad AGEA:	30.11 di ogni anno
Pagamento premi alle Compagnie da parte del Condifesa:	15.11 di ogni anno
Pagamento quote soci:	20.11 di ogni anno
Erogazione contributi AGEA ai soci:	30.06 dell'anno successivo
Restituzione contributi AGEA dai soci al Condifesa	15.07 dell'anno successivo

### TIPO DI POLIZZA E GARANZIE

Polizza pluririschio: Grandine, Vento forte, Gelo/brina, Sbalzo termico, Colpo di sole, Siccità, Vento sciroccale, Alluvione, Eccesso di pioggia.

## Comparto orticolo (colture estive)

### SCADENZARIO

Inizio assunzioni:	15.03 di ogni anno
Termine assunzioni:	30.06 di ogni anno
Presentazione domanda di contributo da parte dei soci al proprio Centro di Assistenza Agricola	15.05 dell'anno nel quale si intende assicurare
Invio flussi e documentazione ad AGEA:	30.11 di ogni anno
Pagamento premi alle Compagnie da parte del Condifesa:	15.11 di ogni anno
Pagamento quote soci:	20.11 di ogni anno
Erogazione contributi AGEA ai soci:	30.06 dell'anno successivo
Restituzione contributi AGEA dai soci al Condifesa	15.07 dell'anno successivo

### TIPO DI POLIZZA E GARANZIE

Polizza pluririschio: Grandine, Vento forte, Gelo/brina, Sbalzo termico, Colpo di sole, Siccità, Vento sciroccale, Alluvione, Eccesso di pioggia.



## Comparto orticolo (colture invernali)

### SCADENZARIO

Inizio assunzioni:	15.09 di ogni anno
Termine assunzioni:	31.10 di ogni anno
Presentazione domanda di contributo da parte dei soci al proprio Centro di Assistenza Agricola	15.05 dell'anno nel quale si intende assicurare
Invio flussi e documentazione ad AGEA:	30.11 di ogni anno
Pagamento premi alle Compagnie da parte del Condifesa:	31.03 dell'anno successivo
Pagamento quote soci:	30.04 dell'anno successivo
Erogazione contributi AGEA ai soci:	30.06 dell'anno successivo
Restituzione contributi AGEA dai soci al Condifesa	15.07 dell'anno successivo

### TIPO DI POLIZZA E GARANZIE

Polizza pluririschio: Grandine, Vento forte, Gelo/brina, Vento salso, Alluvione, Eccesso di pioggia.

## Comparto frutticolo (agrumi)

### SCADENZARIO

Inizio assunzioni:	15.09 di ogni anno
Termine assunzioni:	31.10 di ogni anno
Presentazione domanda di contributo da parte dei soci al proprio Centro di Assistenza Agricola	15.05 dell'anno nel quale si intende assicurare
Invio flussi e documentazione ad AGEA:	30.11 di ogni anno
Pagamento premi alle Compagnie da parte del Condifesa:	31.03 dell'anno successivo
Pagamento quote soci:	30.04 dell'anno successivo
Erogazione contributi AGEA ai soci:	30.06 dell'anno successivo
Restituzione contributi AGEA dai soci al Condifesa	15.07 dell'anno successivo

### TIPO DI POLIZZA E GARANZIE

Polizza pluririschio: Grandine, Vento forte, Gelo/brina.

## Comparto cerealicolo-foraggero (colture estive)

### SCADENZARIO

Inizio assunzioni:	15.03 di ogni anno
Termine assunzioni:	30.06 di ogni anno
Presentazione domanda di contributo da parte dei soci al proprio Centro di Assistenza Agricola	15.05 dell'anno nel quale si intende assicurare
Invio flussi e documentazione ad AGEA:	30.11 di ogni anno
Pagamento premi alle Compagnie da parte del Condifesa:	15.11 di ogni anno
Pagamento quote soci:	20.11 di ogni anno
Erogazione contributi AGEA ai soci:	30.06 dell'anno successivo
Restituzione contributi AGEA dai soci al Condifesa	15.07 dell'anno successivo

### TIPO DI POLIZZA E GARANZIE

Polizza pluririschio: Grandine, Vento forte, Gelo/brina, Sbalzo termico, Colpo di sole, Siccità, Vento sciroccale, Alluvione, Eccesso di pioggia.

## Comparto cerealicolo-foraggero (colture invernali)

### SCADENZARIO

Inizio assunzioni:	15.10 di ogni anno
Termine assunzioni:	31.01 dell'anno successivo
Presentazione domanda di contributo da parte dei soci al proprio Centro di Assistenza Agricola	15.05 dell'anno successivo nel quale si è assicurato
Invio flussi e documentazione ad AGEA:	30.11 dell'anno successivo
Pagamento premi alle Compagnie da parte del Condifesa:	15.07 dell'anno successivo
Pagamento quote soci:	15.07 dell'anno successivo
Erogazione contributi AGEA ai soci:	30.06 del 2°anno successivo
Restituzione contributi AGEA dai soci al Condifesa	15.07 del 2°anno successivo

### TIPO DI POLIZZA E GARANZIE

Polizza multirischio sulle rese: Grandine, Vento forte, Gelo/brina, Sbalzo termico, Colpo di sole, Siccità, Vento sciroccale, Alluvione, Eccesso di pioggia.

## Comparto ortoflorovivaistico

### SCADENZARIO

Inizio assunzioni:	01.01 di ogni anno
Termine assunzioni:	30.09 di ogni anno
Presentazione domanda di contributo da parte dei soci al proprio Centro di Assistenza Agricola	15.05 dell'anno nel quale si intende assicurare
Invio flussi e documentazione ad AGEA:	30.11 di ogni anno
Pagamento premi alle Compagnie da parte del Condifesa:	Trimestrale
Pagamento quote soci:	Trimestrale
Erogazione contributi AGEA ai soci:	30.06 dell'anno successivo
Restituzione contributi AGEA dai soci al Condifesa	15.07 dell'anno successivo

### TIPO DI POLIZZA E GARANZIE

Polizza pluririschio: Grandine, Vento forte, Sovraccarico di neve, Fulmine, Danni alle colture protette.

## Comparto zootecnico

### SCADENZARIO

Inizio assunzioni:	01.01 di ogni anno
Termine assunzioni:	30.09 di ogni anno
Presentazione domanda di contributo da parte dei soci al proprio Centro di Assistenza Agricola	15.05 dell'anno nel quale si intende assicurare
Invio flussi e documentazione ad AGEA:	30.11 di ogni anno
Pagamento premi alle Compagnie da parte del Condifesa:	Trimestrale
Pagamento quote soci:	Trimestrale
Erogazione contributi AGEA ai soci:	30.06 dell'anno successivo
Restituzione contributi AGEA dai soci al Condifesa	15.07 dell'anno successivo

### TIPO DI POLIZZA E GARANZIE

Polizza pluririschio le cui garanzie sono specificate nel prospetto seguente:

Api	<p><b>Abbattimento forzoso</b> a seguito di Peste americana delle api.</p> <p><b>Mancato reddito</b> derivante da Fermo dell'Apiario, in seguito ad abbattimento forzoso di tutti gli alveari in conseguenza di Focolaio di Peste americana.</p> <p><b>Sequestro dell'apiario</b> dovuto a insorgenza di Focolaio di Peste americana.</p> <p><b>Mancata Produzione</b> conseguente ad abbattimento forzoso e/o mortalità dovuto a insorgenza di focolaio di Peste americana, varroasi e peste europea.</p>
Avicoli	<p><b>Mancato Reddito</b> derivante da Fermo dell'Allevamento, in seguito ad abbattimento forzoso di tutti i Capi presenti in allevamento in conseguenza di Focolaio di Influenza Aviaria e della Malattia di Newcastle.</p> <p><b>Costo di smaltimento</b> obbligatorio del materiale ad alto rischio, ai sensi della vigente normativa sanitaria.</p> <p><b>Mancato Reddito</b> derivante da Fermo dell'Allevamento, in seguito ad abbattimento forzoso di tutti i capi in attuazione del vigente Piano Nazionale di Controllo di Salmonella Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis.</p>
Bovini	<p><b>Abbattimento forzoso</b> ovvero il danno diretto conseguente all'attuazione dei Piani di Eradicazione della Tuberculosis, della Leucosi Bovina Enzootica e della Brucellosi.</p> <p><b>Costo di smaltimento</b> obbligatorio dei Capi morti, ai sensi della vigente normativa comunitaria.</p> <p><b>Mancato reddito</b> derivante da Fermo dell'Allevamento, in seguito ad Abbattimento Forzoso di tutti i Capi presenti in attuazione dei Piani di Eradicazione della Tuberculosis, della Leucosi Bovina Enzootica e della Brucellosi, o a seguito di Focolaio di Afta Epizootica o Pleuro Polmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini.</p> <p><b>Mancata Produzione</b> in seguito ad Abbattimento Forzoso dei Capi positivi in attuazione dei Piani di Eradicazione della Tuberculosis, della Leucosi Bovina Enzootica e della Brucellosi.</p> <p><b>Sequestro/sospensione della qualifica sanitaria</b> dell'allevamento a causa di positività nell'ambito dell'attuazione dei Piani di Eradicazione della Tuberculosis, della Leucosi Bovina Enzootica e della Brucellosi.</p> <p><b>Sequestro in zona di sorveglianza</b> derivante da ordinanze di sequestro, in seguito a Focolaio di Afta Epizootica o Pleuro Polmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini.</p>

	<p><b>Revoca della qualifica sanitaria dell'allevamento</b> a causa di positività nell'ambito dell'attuazione dei Piani di Eradicazione della Tubercolosi e della Brucellosi.</p> <p><b>Abbattimento degli animali non deambulanti</b> ai sensi del Reg. CE 1/2005</p> <p><b>Perdita di Animali di alto valore genetico</b> in seguito ad Abbattimento Forzoso di uno o più Capi presenti in attuazione dei Piani di Eradicazione della Tubercolosi, della Leucosi Bovina Enzootica e della Brucellosi o a seguito di Focolaio di Afta Epizootica o Pleuro Polmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini.</p> <p><b>Perdita del Nucleo di Selezione</b> in seguito ad Abbattimento Forzoso di uno o più Capi presenti in attuazione dei Piani di Eradicazione della Tubercolosi, della Leucosi Bovina Enzootica e della Brucellosi o a seguito di Focolaio di Afta Epizootica o Pleuro Polmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini.</p>
Cunicoli	<p><b>Mancato Reddito</b> derivante da Fermo dell'Allevamento, in seguito ad abbattimento forzoso di tutti i Capi presenti in conseguenza di Focolaio di Mixomatosi e Malattia Emorragica.</p> <p><b>Costo di smaltimento</b> obbligatorio del materiale ad alto rischio, ai sensi della vigente normativa sanitaria.</p>
Equidi	<p><b>Abbattimento Forzoso</b> ovvero il Danno diretto in seguito a Focolaio di Anemia Infettiva e Arterite Virale</p> <p><b>Costo di smaltimento</b> obbligatorio del materiale ad alto rischio, ai sensi della vigente normativa comunitaria.</p>
Ovicaprini	<p><b>Abbattimento Forzoso</b> ovvero il Danno diretto conseguente all'attuazione dei Piani di Eradicazione della Brucellosi.</p> <p><b>Costo di smaltimento</b> obbligatorio del materiale ad alto rischio, ai sensi della vigente normativa comunitaria.</p> <p><b>Mancato Reddito</b> derivante da Fermo dell'Allevamento, in seguito ad Abbattimento Forzoso di tutti i Capi presenti in attuazione dei Piani di Eradicazione della Brucellosi, della Scrapie o a seguito di Focolaio di Afta Epizootica o Blue Tongue.</p> <p><b>Sequestro in zona di sorveglianza</b> derivante da ordinanze di sequestro, in seguito a Focolaio di Afta Epizootica e Blue Tongue.</p> <p><b>Deprezzamento di Capi riproduttori ovini di razza sarda</b> a causa di divieto di movimentazione dei Capi in zona di protezione o sorveglianza per Focolaio di Afta Epizootica e Blue Tongue.</p> <p><b>Mancata Produzione</b> in seguito ad Abbattimento Forzoso</p>

	dei Capi positivi in attuazione dei Piani di Eradicazione della Brucellosi e della Scrapie.
Suini	<p><b>Mancato Reddito</b> conseguente ad abbattimento forzoso di tutti i Capi presenti in allevamento in conseguenza di Focolaio di Malattia Vescicolare dei Suini, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Peste Suina Africana.</p> <p><b>Costo di smaltimento</b> obbligatorio del materiale ad alto rischio, ai sensi della vigente normativa sanitaria.</p> <p><b>Sovraffollamento dei capi</b> a causa di divieto di movimentazione dei Capi in zona di Sorveglianza per focolaio di Malattia Vescicolare dei suini, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Peste Suina Africana.</p> <p><b>Deprezzamento alla macellazione</b> a causa di divieto di movimentazione dei Capi in zona di Sorveglianza per focolaio di Malattia Vescicolare dei suini, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Peste Suina Africana.</p>

### ***ALCUNE DEFINIZIONI CONTRATTUALI***

Per poter meglio comprendere la qualità dei prodotti assicurativi offerti dalle diverse Compagnie di Assicurazione è necessario tenere in dovuta considerazione alcune definizioni la cui applicazione determina una rilevante incidenza nella fase di stima e liquidazione di eventuali danni.

**Periodo di carenza**: il numero di giorni, intercorrenti tra la data di sottoscrizione del certificato assicurativo e la data di efficacia della copertura. I danni che si dovessero verificare in questo periodo non danno diritto ad alcun indennizzo ma comportano semplicemente una riduzione del valore assicurato, pari all'entità del danno subito, con contestuale riduzione del premio dovuto.

**Franchigia**: la percentuale di danno subito al prodotto assicurato esclusa dall'indennizzo.

**Scoperto**: l'importo e/o la percentuale del danno subito al prodotto assicurato decurtato dall'indennizzo.

**Limite di indennizzo**: la percentuale di danno, al netto della franchigia, oltre la quale non viene riconosciuto l'indennizzo.

## ***DOVERI DELL'ASSICURATO IN CASO DI DANNO (Colture)***

### **DENUNCIA DI DANNO**

- L'Assicurato, entro 3 giorni esclusi il sabato ed i festivi, da quello in cui si è verificato il danno, o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita, deve presentare all'Agenzia della Società denuncia redatta e sottoscritta su apposito stampato, dichiarando se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti indennizzo.
- È ammessa la trasformazione della denuncia di danno per semplice memoria in denuncia di danno con richiesta di perizia fino a 20 giorni prima dell'epoca di maturazione del prodotto.
- In caso di danno, l'Assicurato dovrà eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato di vegetazione delle piante e dei prodotti.
- L'Assicurato non può raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dalle presenti condizioni contrattuali.
- Ricevuta la denuncia di danno, la Società, senza pregiudizio di eventuali riserve ed eccezioni, dispone la perizia con facoltà di far ispezionare, anche ripetutamente, i prodotti colpiti.
- La rilevazione del danno può essere eseguita direttamente tra le parti oppure da uno o più periti in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di geometra o di perito agrario ed essere autorizzati all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.
- Qualora il prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, regolarmente denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare - mediante telegramma - la Direzione della Società e il Contraente e deve lasciare su ogni partita denunciata i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia di prodotto condotta dai confini della partita e passante per la zona centrale, salvo non sia diversamente disposto da Condizioni Speciali.
- Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento del sinistro, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto al risarcimento - pari almeno al 3% della partita assicurata.
- Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione telegrafica, la Società omette di far procedere a tale rilevazione, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito rilevatore avente i requisiti precedentemente descritti.
- In tal caso entro tre giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo peritale deve inviare - mediante raccomandata - copia della perizia all'indirizzo della Società innanzi indicato e al Contraente.

- La rilevazione e conseguente liquidazione del danno, devono eseguirsi partita per partita in base ai prezzi unitari prestabiliti per i singoli prodotti con le seguenti norme:
  - a) le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia distrutte da grandine devono essere applicate al valore corrispondente alla quantità del prodotto realmente ottenibile in ogni partita, oppure alla somma assicurata ove questa sia inferiore a detto valore;
  - b) dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni anterischio e quelle relative alla franchigia;
  - c) in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al totale valore assicurato inizialmente, fermo quanto previsto alla lettera a).
- Appartiene altresì alla competenza dei periti l'accertamento della data in cui l'evento si è verificato, l'accertamento della regolarità dei campioni lasciati dall'Assicurato in relazione alle condizioni di polizza e l'accertamento dello stadio di maturazione del prodotto.
- I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni, formulate dai periti, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoposto alla firma dell'Assicurato.
- La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.
- In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, copia del bollettino di campagna sarà consegnata o spedita al Contraente entro la giornata successiva non festiva a quella della perizia.
- Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, il predetto bollettino verrà inviato al domicilio dell'Assicurato, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### PERIZIA D'APPELLO

- Entro tre giorni, esclusi il sabato e i festivi, dalla data di consegna o di ricevimento del bollettino di campagna, l'Assicurato che non ne accetti le risultanze può richiedere una nuova perizia dandone comunicazione - mediante telegramma - alla Direzione della Società all'indirizzo: Ramo Grandine - via Senigallia 18/2 - 20161 Milano, indicando nome e domicilio del proprio perito scelto tra le categorie professionali di cui all'Art. 10.
- Entro tre giorni dalla data di ricevimento della richiesta d'appello, escluso il sabato e i festivi, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito dandone comunicazione all'Assicurato.
- Entro tre giorni dalla nomina del perito da parte della Società i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia o, in caso di mancato accordo, per procedere alla nomina del terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Convenzione assicurativa.



- La revisione della perizia dovrà comunque eseguirsi non oltre il terzo giorno da quello di designazione del terzo perito.
- Nel caso in cui la Società non provveda nel termine stabilito alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Convenzione assicurativa nei termini stabiliti nel comma precedente.
- Se la parte appellante o il perito da essa designato non rispettano i termini o le modalità previste dal presente articolo, la richiesta si intende decaduta e la perizia diviene definitiva e irrevocabile.
- Allorché sia stato chiesto l'appello, l'Assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall'Art. 11 delle Condizioni Generali o dalle Condizioni Speciali.
- Qualora l'Assicurato non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta e la perizia diviene definitiva e irrevocabile.
- Quando la Società non abbia designato come proprio perito colui che eseguì la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.
- La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'Art. 10.
- La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto e riguardare tutte le partite appellate.
- I periti redigeranno collegialmente la relazione senza essere vincolati da alcuna formalità legale; la perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiutasse di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.
- Qualunque sia l'esito della perizia d'appello, ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del terzo.

## ***DOVERI DELL'ASSICURATO IN CASO DI DANNO (Zootecnia)***

### **In caso di Sinistro relativo a Malattie Infettive assicurate, l'Assicurato ha l'obbligo di:**

- a) comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS) l'evento, da confermare con l'invio a mezzo fax oppure e-mail, entro i primi due giorni lavorativi successivi:
  - di denuncia di sinistro, sottoscritta in calce dall'Assicurato stesso;
  - di tutte le comunicazioni e/o le disposizioni e/o le ordinanze ricevute dall'Autorità Sanitaria;
  - di copia delle Consistenze Zootecniche rilevate dal Registro di Carico e Scarico degli Animali (oppure estratto della B.D.N. relativo ai Capi presenti) o dal Fascicolo Aziendale, aggiornate alla data del Sinistro;
- b) comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS) data e luogo dell'eventuale Abbattimento Forzoso dei Capi infetti, al fine di consentire al Veterinario Fiduciario o altro personale incaricato dalla Società di presenziare a tutte le operazioni inerenti, con un preavviso minimo di 3 (tre) giorni lavorativi;
- c) seguire le disposizioni dell'Autorità Sanitaria e le istruzioni del Veterinario Ufficiale intervenuto, sostenendone le eventuali e conseguenti spese;
- d) consegnare alla Società tutta la documentazione (anche in copia) inerente il Sinistro entro il termine massimo e inderogabile di 48 ore dal ricevimento della stessa;
- e) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il Danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 C.C.;
- f) consentire al personale incaricato dalla Società ogni verifica inerente all'Allevamento colpito da Sinistro, anche presso terzi quali, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L., amministrazioni comunali e impianti di macellazione e/o trasformazione e/o distruzione delle carni e delle carcasse animali.

### **In caso di Sinistro relativo allo smaltimento dei Capi morti, l'Assicurato ha l'obbligo di:**

- comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), la necessità di inviare le carcasse ad un impianto di trasformazione, specificando la/e matricola/e nel caso di materiale di categoria 1 oppure la quantità espressa in kg di materiale di categoria 2, autorizzando la Società a richiedere il servizio all'Impianto di Trasformazione scelto dall'Assicurato tra quelli autorizzati ai sensi del Reg. CE 1063/2009 e accreditati presso la Società ai sensi della presente Polizza.

### **La denuncia deve essere confermata al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS) entro i primi due giorni lavorativi successivi, con**

**l'invio di una denuncia di sinistro a mezzo fax oppure e-mail, sottoscritta in calce dall'Assicurato stesso.**

- Qualora il quantitativo di capi da smaltire (materiale di categoria 1), riscontrato al momento della raccolta presso l'allevamento assicurato sia superiore a quello denunciato, l'Assicurato ha l'obbligo di comunicare immediatamente la variazione al Call Center Denuncia Sinistri.
- Qualora il quantitativo di carcasse da smaltire (materiale di categoria 2) per ogni singolo servizio di smaltimento, riscontrato alla pesa, sia superiore o inferiore del 30% rispetto a quello denunciato, l'Assicurato ha l'obbligo di comunicare immediatamente la variazione al Call Center Denuncia Sinistri.
- Ove sussista un giustificato motivo, l'Assicurato potrà richiedere, prima della distruzione delle carcasse, la verifica del quantitativo effettivo del materiale (carcasse) da smaltire da parte del Veterinario Fiduciario della Società.
- L'inadempimento di uno o più obblighi previsti dai precedenti punti, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza avrà causato alla Società.
- Ogni diritto all'Indennizzo e al Rimborso viene a decadere qualora l'Assicurato operi in mala fede, alteri l'ammontare dei Danni rispetto a quelli effettivamente subiti e rilasci dichiarazioni false su cause, circostanze e conseguenze del Sinistro.
- Il Contraente ha l'obbligo di consegnare agli Assicurati, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, le condizioni di assicurazione, secondo quanto previsto dall'Art. 30 del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010.

***I NOSTRI RECAPITI***

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare i nostri uffici ai seguenti recapiti e nell'orario di apertura di seguito riportati:

Telefono: 079/216068  
Fax: 079/2116434  
Mail: condifesa.sassari@asnacodi.it  
Cellulare: 329/7393361

<b>GIORNO</b>	<b>Mattino</b>	<b>Pomeriggio</b>
Lunedì	08.30 – 13.00	15.30 - 19.00
Martedì	08.30 – 13.00	15.30 - 19.00
Mercoledì	08.30 – 13.00	15.30 - 19.00
Giovedì	08.30 – 13.00	15.30 - 19.00
Venerdì	08.30 – 13.00	CHIUSO
Sabato	CHIUSO	CHIUSO

